

PROVINCIA DI TRENTO - LEGGE PROVINCIALE N. 4 DEL 22-03-2001

Modificazioni alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile), alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi) e abrogazione di disposizioni connesse

(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE N. 13 del 27 marzo 2001 SUPPLEMENTO N. 2)

*IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Promulga
la seguente legge:*

ARTICOLO 1 Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile) 1. All'articolo 1 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 dopo il comma 3 è aggiunto in fine il seguente: "3 bis. In ordine alla sussistenza di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno ai sensi del comma 2 nonché degli eventi di cui al comma 3, provvede la Giunta provinciale su parere del dirigente generale competente in materia di protezione civile."

ARTICOLO 2 Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 21.

L'articolo 2 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2 Attività consultiva in materia di protezione civile del comitato tecnico-amministrativo 1. Le funzioni consultive in materia di protezione civile previste da questa legge, e in particolare quelle indicate dall'articolo 4, sono svolte dal comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), come da ultimo modificato dall'articolo 53 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3. A tal fine il comitato tecnico-amministrativo è integrato, nello svolgimento delle predette funzioni, dai dirigenti preposti ai dipartimenti e alle altre strutture competenti in materie attinenti la protezione civile, individuati dalla Giunta provinciale."

ARTICOLO 3 Modificazioni all'articolo 4 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 21.

All'articolo 4 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, come modificato dall'articolo 34 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Attribuzioni in materia di protezione civile spettanti al comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26"; b) al comma 1 le parole: "di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26"; c) la lettera g) del comma 1 è abrogata.

ARTICOLO 4 Introduzione dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 21.

Dopo l'articolo 4 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è inserito il seguente: "Art. 4 bis Organizzazione provinciale della protezione civile 1. Alle attività di protezione civile provvedono, secondo i loro ordinamenti e le loro competenze, la Provincia, i comuni, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nonché le organizzazioni di volontariato, secondo quanto previsto da questa legge. 2. Costituiscono strutture operative dell'organizzazione provinciale di protezione civile: a) il corpo permanente dei vigili del fuoco di cui all'articolo 14 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), come modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3; il corpo forestale provinciale di cui all'articolo 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3,

e le altre strutture organizzative della Provincia a cui sono attribuiti, in base alle disposizioni ordinamentali della Provincia medesima, le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1, comma 1;b) le strutture competenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;c) i corpi dei vigili del fuoco volontari, le unioni distrettuali e la federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano);d)le strutture operative del servizio provinciale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;e) le strutture operative della Croce rossa italiana operanti in ambito provinciale;f) le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 10."

ARTICOLO 5 Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 21.

L'articolo 10 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è sostituito dal seguente:"Art. 10Partecipazione del volontariato all'attività di soccorso1. Per consentire la più ampia partecipazione dei cittadini e dei gruppi organizzati alle attività di protezione civile, la Provincia può stipulare convenzioni con il servizio provinciale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, con le strutture operative provinciali della Croce rossa italiana e con le organizzazioni di volontariato operanti nel campo della protezione civile o in attività strumentali. Le convenzioni disciplinano le modalità d'uso dei soggetti in questione e definiscono i rapporti finanziari.2.

Nell'ambito della convenzione con il servizio provinciale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico è disciplinato, inoltre, il soccorso degli infortunati, dei pericolanti e il recupero dei caduti sul territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie della provincia, la prevenzione degli infortuni nell'attività di frequentazione di tali ambienti, anche nei casi in cui non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1, commi 2 e 3.3. Restano ferme le competenze spettanti all'Azienda provinciale per i servizi sanitari in ordine all'attività di soccorso sanitario."

ARTICOLO 6 Modificazioni all'articolo 23 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 21.

All'articolo 23 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 al comma 2 le parole: "relativamente a beni pubblici o di uso pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "relativamente a beni del demanio o del patrimonio o a beni d'uso pubblico".2. All'articolo 23 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 dopo il comma 2 è aggiunto in fine il seguente:"2 bis. In caso di pubblica calamità che colpisce i patrimoni boschivi, sia di proprietà pubblica che privata, la Giunta provinciale può concedere contributi in misura superiore al limite massimo di spesa annuale previsto dal piano di sviluppo rurale della Provincia, fermi restando i limiti di intervento, le condizioni e gli obblighi previsti dalle disposizioni di settore vigenti."

ARTICOLO 7 Modificazioni all'articolo 24 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 21. La rubrica dell'articolo 24 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di pubblica utilità e di espropriazioni".2. All'articolo 24 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:"1 bis. Per l'espropriazione di immobili occorrenti per la realizzazione delle attività di soccorso e di prima assistenza di cui al capo III della presente legge, per l'esecuzione degli interventi di ripristino e di ricostruzione di cui alla presente sezione nonché di quelli di prevenzione urgente di cui all'articolo 7, comma 1 ter, l'indennità di espropriazione di cui al capo III della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità) è determinata con riferimento allo stato di fatto e di diritto degli immobili sussistente al momento antecedente al verificarsi dell'evento calamitoso. In tal caso per gli immobili interessati dall'espropriazione non possono essere concesse, e se concesse sono revocate, le provvidenze previste dalla presente legge."

ARTICOLO 8 Modificazioni all'articolo 27 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 21.

All'articolo 27 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 sono apportate le seguenti

modificazioni:a) il comma 1 è sostituito dal seguente:"1. Per riattivare l'attività produttiva, alle imprese industriali, commerciali, artigianali, alberghiere e turistiche che, per effetto di pubblica calamità, abbiano subito danni rilevanti in rapporto alla struttura aziendale, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per riparare o ricostruire, anche in economia, o riacquistare i beni danneggiati ovvero distrutti ovvero dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità competente a causa di eventi calamitosi; a tal fine gli immobili dichiarati inagibili sono ceduti a titolo gratuito al comune ovvero, in caso di demolizione, è ceduta allo stesso comune la relativa area di sedime. L'ammontare del contributo non può essere superiore a 1 miliardo di lire;b) un contributo in conto capitale nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'espianto, il trasporto e la reinstallazione di impianti, macchinari e attrezzature da trasferire in seguito a provvedimenti adottati dalle competenti autorità per la pubblica calamità o per situazioni di pericolo suscettibili di provocare una pubblica calamità;c) un contributo una tantum nella misura massima dell'8 per cento dei ricavi delle vendite o delle prestazioni conseguiti nell'anno precedente la pubblica calamità per l'interruzione dell'attività produttiva o per la riduzione del volume degli affari a seguito della calamità pubblica per un periodo superiore a un mese, o anche per un periodo inferiore se i ricavi per la mancata attività produttiva nel periodo di riferimento rappresentano una percentuale superiore all'8 per cento annuo. L'ammontare del contributo non può essere superiore a 100 milioni di lire; con la deliberazione di cui all'articolo 25, comma 3, la Giunta provinciale determina i livelli minimi di contributo concedibile.";b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:"1 bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse anche ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, nella misura complessiva non superiore a 500 milioni ed in ogni caso con una riduzione pari a 2 milioni di lire.";c) il comma 2 è sostituito dal seguente:"2. I contributi non sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 19 giugno 2000, n. 7.";d) al comma 3 sono aggiunti i seguenti periodi: "; qualora l'immobile sia distrutto ovvero dichiarato inagibile con provvedimento dell'autorità competente a causa dell'evento calamitoso, la Giunta provinciale, su richiesta del proprietario dell'immobile, è autorizzata a concedere allo stesso un indennizzo in misura non superiore al 50 per cento del valore dell'immobile allo stato di fatto e di diritto sussistente al momento antecedente al verificarsi dell'evento calamitoso, stabilita tenendo conto del reddito del proprietario; in tali casi l'area di sedime su cui insiste l'immobile distrutto o dichiarato inagibile è ceduta a titolo gratuito al comune";e) il comma 6 è sostituito dal seguente:"6. I contributi di cui al comma 1 spettanti complessivamente alla medesima impresa non possono essere concessi in misura superiore a quella stabilita dalla lettera a) del medesimo comma 1 e il relativo ammontare è in ogni caso ridotto di un importo pari al 2 per cento dell'attivo patrimoniale netto risultante dal bilancio dell'impresa riferito all'anno precedente a quello in cui è avvenuta la calamità."

ARTICOLO 9 Modificazioni all'articolo 30 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 21.

All'articolo 30 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, come modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, al comma 5 le parole: "nonché, qualora l'abitazione sia stata gravemente danneggiata o distrutta, anche la costruzione o l'acquisto di altra abitazione" sono sostituite dalle seguenti: "nonché, qualora l'abitazione sia stata gravemente danneggiata ovvero distrutta in conseguenza dell'evento calamitoso, anche l'acquisto, la costruzione o il risanamento di altra abitazione".2. All'articolo 30 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:"7 bis. Qualora gli interventi previsti da quest'articolo riguardino edifici ricadenti nelle zone per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui all'articolo 14, la misura del contributo previsto dal comma 1, lettera a), n. 1) è elevata fino al 95 per cento, anche con riferimento a quelli di cui all'articolo 31 in favore delle cooperative edilizie.7 ter. Gli immobili,

anche non distrutti, dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità competente a causa di eventi calamitosi, sono assimilati, ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, agli immobili distrutti; in tal caso essi sono ceduti a titolo gratuito al comune, ovvero, in caso di demolizione, è ceduta allo stesso comune la relativa area di sedime."

ARTICOLO 10 Introduzione dell'articolo 37 bis nella legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 21.

Dopo l'articolo 37 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è inserito il seguente:"Art. 37 bis Veicoli1. Per la sostituzione dei veicoli ad uso privato distrutti o resi inservibili a causa di una calamità o delle connesse operazioni di soccorso, per la quale sia stato emanato il decreto di dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 14, può essere concesso a favore dei rispettivi proprietari un contributo pari all'80 per cento del valore di mercato attribuibile al veicolo stesso al momento della calamità. In ogni caso il contributo non può essere superiore a lire 10 milioni per i veicoli di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), a lire 35 milioni per le autovetture e a lire 50 milioni per gli altri autoveicoli di cui all'articolo 54 del medesimo decreto legislativo.2. Per la riparazione dei veicoli di cui al comma 1 danneggiati dalla calamità o dalle connesse operazioni di soccorso, può essere concesso a favore dei rispettivi proprietari un contributo pari all'80 per cento della spesa effettivamente sostenuta e documentata; a tal fine la predetta spesa è riconosciuta nel limite del valore di mercato attribuibile al veicolo stesso al momento della calamità. In ogni caso il contributo non può essere superiore ai valori di cui al comma 1."

ARTICOLO 11 Introduzione dell'articolo 39 bis nella legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 21.

Dopo l'articolo 39 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è inserito il seguente:"Art. 39 bis Disposizioni particolari per la ricostruzione di muri di sostegno e contenimento1. Le autorizzazioni edilizie di cui all'articolo 83, comma 1, lettera g), della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, per la ricostruzione totale o parziale di muri di sostegno e contenimento di terrazzamenti coltivati, danneggiati o distrutti a seguito di calamità, per i fini di tutela del paesaggio sono rilasciate dai comuni in deroga ai limiti di cui all'articolo 99, comma 1, lettera d), della medesima legge provinciale n. 2 del 1991, come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale n. 10 del 1998.2. I comuni, previa delimitazione di zone omogenee interessate da calamità, possono acquisire direttamente la perizia geologica riferita all'intera zona delimitata, in sostituzione delle perizie geologiche richieste ai sensi dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1."

ARTICOLO 12 Modificazioni alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)1. All'articolo 5 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, come modificato dall'articolo 15 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:"c) adotta il piano pluriennale delle dotazioni strumentali necessarie per il funzionamento del corpo permanente, da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale;".2.

All'articolo 8 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:"2 bis. La scuola, sulla base di specifiche convenzioni volte a regolare i rapporti giuridici e finanziari, può altresì svolgere le attività formative e addestrative di cui al comma 2 in favore di altre amministrazioni nonché di organizzazioni operanti al di fuori della provincia aventi per scopo il soccorso e la protezione civile.";b) il comma 5 è sostituito dal seguente:"5. Per lo svolgimento delle attività formative e addestrative dei soggetti di cui ai commi 2 e 2 bis nonché dei formatori dei medesimi, la scuola si avvale di docenti e di istruttori, anche esterni alla Provincia sulla base di contratti di collaborazione o convenzioni, in possesso di idonea professionalità ed esperienza come specificate con deliberazione della Giunta provinciale."

ARTICOLO 13 Disposizioni transitorie¹. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 27, 30 e 37 bis della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, come modificati dalla presente legge, si applicano con riferimento alle pubbliche calamità verificatesi successivamente al 1° settembre 2000. 2. In relazione alle predette calamità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della legge provinciale n. 2 del 1992, le domande per la concessione dei contributi previsti dalla stessa legge, ivi compresi quelli introdotti dalle modificazioni apportate alla medesima legge dalla presente legge, sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; mantengono validità le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ferma restando la possibilità di integrazione delle stesse, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

ARTICOLO 14 Abrogazioni¹. Sono abrogate le seguenti disposizioni:a) articolo 3 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2;b) comma 3 dell'articolo 50 (Soppressione di organi collegiali) della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;c) legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 8 (Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi del corpo di soccorso alpino della provincia);d) articolo 23 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci").2. Limitatamente al territorio della provincia di Trento cessano di avere efficacia la legge regionale 31 luglio 1958, n. 14 (Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi dei corpi di soccorso alpino della Regione) e la legge regionale 9 gennaio 1962, n. 4.

ARTICOLO 15 Riferimento delle spese¹. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle norme previste sui capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2001-2003, indicati nella medesima tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

ARTICOLO 16 Entrata in vigore¹. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Note:AvvertenzeNote redatte dal servizio legislativo del Consiglio provinciale, con la collaborazione dei servizi della giunta, al solo fine di facilitare la lettura del testo. Restano invariati valore ed efficacia della legge e degli atti trascritti.Nota all'articolo 1- La legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (B.U. 21 gennaio 1992, n. 3 - errata corregge in B.U. 18 febbraio 1992, n. 8) concerne "Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile" ed è stata da ultimo modificata dalla legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (B.U. 28 marzo 2000, n. 13, suppl. n. 2 - avviso di rettifica in B.U. 20 giugno 2000, n. 26).- L'articolo 1 della citata LP n. 2 del 1992, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, dispone:"Art. 1 Oggetto della legge e definizioni¹. La presente legge disciplina gli interventi di competenza della Provincia autonoma in materia di protezione civile per la previsione, la prevenzione ed il pronto soccorso nelle pubbliche calamità, diretti a:a) realizzare un'adeguata attività di previsione e prevenzione;b) coordinare ed attuare le operazioni di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite, nonché l'esecuzione dei lavori di carattere urgente ed inderogabile diretti a garantire il ripristino dei servizi essenziali;c) favorire la ricostruzione dei beni pubblici e privati danneggiati o distrutti.2. Si intende per pubblica calamità l'insorgere sul territorio provinciale per qualunque causa, di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone, ai beni, agli insediamenti ed all'ambiente e che per loro natura, entità o estensione debbano essere fronteggiate attraverso l'intervento dell'amministrazione pubblica.3. Al verificarsi di eventi comunque non prevedibili, suscettibili di provocare, seppur temporaneamente, situazioni di disagio per la collettività e difficoltà di intervento per le amministrazioni locali, la Giunta provinciale può attivare le procedure e le strutture previste per l'attuazione della presente legge.3 bis. In ordine alla sussistenza di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno ai sensi del comma 2 nonché degli eventi di cui al comma 3, provvede la Giunta provinciale su parere

del dirigente generale competente in materia di protezione civile."Nota all'articolo 3- Per la legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 vedi la nota all'articolo 1.- L'art. 4 della citata LP n. 2 del 1992, come modificato dall'articolo 34 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8 (B.U. 16 agosto 1995, n. 37, suppl. ord. n. 1) e dall'articolo 3 della presente legge, dispone:"Art. 4Attribuzioni in materia di protezione civile spettanti al comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 261. Al comitato di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 spettano, in particolare, i seguenti compiti:a) elaborare, con riferimento alle situazioni di rischio riscontrabili sul territorio provinciale ed accertate dai competenti servizi della Provincia, gli indirizzi e gli obiettivi relativi al piano generale di previsione e prevenzione previsto dall'articolo 6 ed esprimere parere sul medesimo;b) formulare proprie osservazioni nelle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11;c) esprimere parere in ordine ai programmi di protezione civile previsti dall'articolo 36 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974, n. 381;d) proporre alla Giunta provinciale, in collaborazione con i competenti servizi provinciali, attività di studio, ricerca, rilevazione dati ed informazioni ritenuti opportuni ai fini della realizzazione di un sistema integrato di previsione e prevenzione;e) formulare proposte ritenute comunque utili, anche al fine di garantire il coordinamento e l'armonizzazione degli interventi provinciali di protezione civile;f) formulare gli indirizzi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c);g) omissis) omissis) esprimere parere sugli interventi di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 9;l) esprimere parere sul piano di cui all'articolo 22;m) esprimere parere negli altri casi previsti dalla presente legge."Nota all'articolo 6- Per la legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 vedi la nota all'articolo 1.- L'art. 23 della citata LP n. 2 del 1992, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, dispone:"Art. 23Contributi per la ricostruzione ed il ripristino1. La Giunta provinciale provvede alla ricostruzione, riparazione, ristrutturazione delle opere ed infrastrutture che, appartenenti al demanio o al patrimonio della Provincia, siano andate distrutte, danneggiate o rese comunque inservibili a seguito di eventi calamitosi.2. Per favorire l'effettuazione di interventi analoghi a quelli indicati al comma 1 relativamente a beni del demanio o del patrimonio o a beni d'uso pubblico da parte dei comuni, loro consorzi, comprensori e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, la Giunta provinciale è autorizzata ad accordare, su presentazione di apposita documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, contributi in conto capitale fino al 95 per cento e con le modalità di erogazione previste per il finanziamento delle opere incluse nei piani di intervento di cui all'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 come da ultimo modificata con la legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44.2 bis. In caso di pubblica calamità che colpisce i patrimoni boschivi, sia di proprietà pubblica che privata, la Giunta provinciale può concedere contributi in misura superiore al limite massimo di spesa annuale previsto dal piano di sviluppo rurale della Provincia, fermi restando i limiti di intervento, le condizioni e gli obblighi previsti dalle disposizioni di settore vigenti."Nota all'articolo 7- Per la legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 vedi la nota all'articolo 1.- L'art. 24 della citata LP n. 2 del 1992, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, dispone:"Art. 24Disposizioni in materia di pubblica utilità e di espropriazioni1. Le opere pubbliche previste dalla presente legge sono dichiarate, a tutti gli effetti, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.1 bis. Per l'espropriazione di immobili occorrenti per la realizzazione delle attività di soccorso e di prima assistenza di cui al capo III della presente legge, per l'esecuzione degli interventi di ripristino e di ricostruzione di cui alla presente sezione nonché di quelli di prevenzione urgente di cui all'articolo 7, comma 1 ter, l'indennità di espropriazione di cui al capo III della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità) è determinata con riferimento allo stato di fatto e di diritto degli immobili sussistente al momento antecedente al verificarsi dell'evento calamitoso. In tal caso per gli immobili interessati dall'espropriazione non possono essere concesse, e se concesse sono revocate, le provvidenze previste dalla presente legge.2. L'approvazione dei progetti di ricostruzione di opere pubbliche costituisce la variante allo strumento urbanistico subordinato al piano urbanistico provinciale."Nota all'articolo 8- Per la legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 vedi la nota all'articolo 1.- L'art. 27 della citata LP n. 2 del 1992, come

modificato dall'articolo 8 della presente legge, dispone:"Art. 27Agevolazioni per le imprese industriali, commerciali, artigianali, alberghiere e turistiche1. Per riattivare l'attività produttiva, alle imprese industriali, commerciali, artigianali, alberghiere e turistiche che, per effetto di pubblica calamità, abbiano subito danni rilevanti in rapporto alla struttura aziendale, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per riparare o ricostruire, anche in economia, o riacquistare i beni danneggiati ovvero distrutti ovvero dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità competente a causa di eventi calamitosi; a tal fine gli immobili dichiarati inagibili sono ceduti a titolo gratuito al comune ovvero, in caso di demolizione, è ceduta allo stesso comune la relativa area di sedime. L'ammontare del contributo non può essere superiore a 1 miliardo di lire;b) un contributo in conto capitale nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'espianto, il trasporto e la reinstallazione di impianti, macchinari e attrezzature da trasferire in seguito a provvedimenti adottati dalle competenti autorità per la pubblica calamità o per situazioni di pericolo suscettibili di provocare una pubblica calamità;c) un contributo una tantum nella misura massima dell'8 per cento dei ricavi delle vendite o delle prestazioni conseguiti nell'anno precedente la pubblica calamità per l'interruzione dell'attività produttiva o per la riduzione del volume degli affari a seguito della calamità pubblica per un periodo superiore a un mese, o anche per un periodo inferiore se i ricavi per la mancata attività produttiva nel periodo di riferimento rappresentano una percentuale superiore all'8 per cento annuo. L'ammontare del contributo non può essere superiore a 100 milioni di lire; con la deliberazione di cui all'articolo 25, comma 3, la Giunta provinciale determina i livelli minimi di contributo concedibile.1 bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse anche ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, nella misura complessiva non superiore a 500 milioni ed in ogni caso con una riduzione pari a 2 milioni di lire.2. I contributi non sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 19 giugno 2000, n. 7.3. Nel caso in cui non vi sia identità tra proprietario dell'immobile e titolare dell'attività economica, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere le agevolazioni di cui al comma 1 al proprietario dell'immobile, purché lo stesso si impegni a mantenere la destinazione d'uso per un periodo stabilito con la deliberazione di cui al comma 4; qualora l'immobile sia distrutto ovvero dichiarato inagibile con provvedimento dell'autorità competente a causa dell'evento calamitoso, la Giunta provinciale, su richiesta del proprietario dell'immobile, è autorizzata a concedere allo stesso un indennizzo in misura non superiore al 50 per cento del valore dell'immobile allo stato di fatto e di diritto sussistente al momento antecedente al verificarsi dell'evento calamitoso, stabilita tenendo conto del reddito del proprietario; in tali casi l'area di sedime su cui insiste l'immobile distrutto o dichiarato inagibile è ceduta a titolo gratuito al comune.4. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo è disposta con deliberazione della Giunta provinciale su domanda delle imprese interessate. Le stesse devono impegnarsi a proseguire l'attività ed a mantenere la continuità del rapporto di lavoro con i dipendenti in servizio prima del verificarsi della calamità pubblica.5. Qualora i beni danneggiati siano assicurati, la spesa ritenuta ammissibile è ridotta, dai competenti uffici tecnici, in misura proporzionale al risarcimento ottenuto o che sarà disposto dalla società assicuratrice.6. I contributi di cui al comma 1 spettanti complessivamente alla medesima impresa non possono essere concessi in misura superiore a quella stabilita dalla lettera a) del medesimo comma 1 e il relativo ammontare è in ogni caso ridotto di un importo pari al 2 per cento dell'attivo patrimoniale netto risultante dal bilancio dell'impresa riferito all'anno precedente a quello in cui è avvenuta la calamità."Nota all'articolo 9- Per la legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 vedi la nota all'articolo 1.- L'art. 30 della citata LP n. 2 del 1992, come modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 7 marzo 1997, n.5 (B.U. 18 marzo 1997, n. 13, suppl. n. 3) e dall'articolo 9 della presente legge, dispone:"Art. 30Interventi1. Per il recupero degli edifici destinati ad abitazione, gravemente danneggiati da eventi calamitosi, la Giunta

provinciale può intervenire:a) a favore dei proprietari di una o più abitazioni, occupate dagli stessi, o da nuclei familiari formati da figli del proprietario o dai genitori o dai suoceri del medesimo, purché sia il proprietario che detti soggetti siano sprovvisti di altra abitazione considerata idonea ai sensi della normativa provinciale vigente in materia di edilizia abitativa, prescindendo da limiti di reddito:1) con la concessione di contributi in conto capitale fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;2) con la concessione di contributi annuali, su mutui che gli interessati intendono contrarre con istituti di credito per un importo non superiore alla parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale;b) a favore di proprietari di una o più abitazioni, purché abbiano un reddito non superiore al limite stabilito dalla legislazione provinciale per accedere ai benefici previsti per l'edilizia abitativa agevolata:1) con la concessione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile;2) in alternativa al contributo di cui al punto 1), con la concessione di contributi annuali su mutui che gli interessati intendono contrarre con istituti di credito per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile;c) a favore di proprietari di una o più abitazioni, a prescindere dal possesso di requisiti di reddito con la concessione di contributi in conto capitale fino al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile.2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi, su specifica domanda, anche a favore dei figli dei proprietari, dei genitori o dei suoceri dei medesimi, che occupino le abitazioni distrutte o danneggiate, qualora a favore degli stessi sia stato trasferito il diritto di proprietà, o le nuove abitazioni vengano realizzate su aree di loro proprietà, purché i soggetti medesimi siano in possesso degli altri requisiti previsti al comma 1, lettera a).3. Se l'immobile danneggiato era specificamente assicurato, la spesa ritenuta ammissibile è ridotta, dai competenti uffici tecnici, in misura proporzionale al risarcimento ottenuto o che sarà disposto dalla società assicuratrice.4. Possono accedere ai contributi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 coloro che, alla data dell'evento calamitoso, siano residenti o siano stati residenti in provincia di Trento o siano figli di residenti o di persone già residenti in provincia di Trento ovvero coloro che abbiano la qualifica di emigrati trentini ai sensi della normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata.5. Gli interventi di cui al presente articolo possono riguardare, oltre alla riparazione dei danni, anche opere dirette al consolidamento statico dell'edificio, la realizzazione di servizi igienici, il miglioramento funzionale e, in relazione alle esigenze del nucleo familiare, l'ampliamento delle abitazioni, nonché, qualora l'abitazione sia stata gravemente danneggiata ovvero distrutta in conseguenza dell'evento calamitoso, anche l'acquisto, la costruzione o il risanamento di altra abitazione.6. Per la concessione delle agevolazioni relative agli oneri di preammortamento si applicano le norme in materia di edilizia abitativa agevolata vigenti al momento dell'ammissione a contributo.7. Le abitazioni riparate o ricostruite con le agevolazioni di cui al presente articolo devono avere i requisiti previsti dalle norme in materia di edilizia abitativa agevolata vigenti al momento dell'ammissione a contributo. Per quelle da realizzare con l'obbligo del rispetto del perimetro di edifici preesistenti si prescinde dai limiti di superficie.7 bis. Qualora gli interventi previsti da quest'articolo riguardino edifici ricadenti nelle zone per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui all'articolo 14, la misura del contributo previsto dal comma 1, lettera a), n. 1) è elevata fino al 95 per cento, anche con riferimento a quelli di cui all'articolo 31 in favore delle cooperative edilizie.7 ter. Gli immobili, anche non distrutti, dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità competente a causa di eventi calamitosi, sono assimilati, ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, agli immobili distrutti; in tal caso essi sono ceduti a titolo gratuito al comune, ovvero, in caso di demolizione, è ceduta allo stesso comune la relativa area di sedime.8. La Giunta provinciale, con propria deliberazione stabilisce:a) i termini per la presentazione delle domande e la relativa documentazione;b) la documentazione tecnico-amministrativa e i termini per la presentazione della stessa in caso di accoglimento della domanda;c) i termini per l'ultimazione dei lavori;d) i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile;e) i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi in conto capitale e contributi annuali;f) i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi;g) ogni altro elemento necessario per l'attuazione delle norme contenute nella presente sezione."Nota all'articolo 12- La legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (B.U. 30 agosto 1988, n. 39) concerne

“Norme in materia di servizi antincendi” ed è stata da ultimo modificata dalla legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (B.U. 28 marzo 2000, n. 13, suppl. n. 2 - avviso di rettifica in B.U. 20 giugno 2000, n. 26).- L’articolo 5 della citata LP n. 26 del 1988, come modificato dall’articolo 15 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (B.U. 28 marzo 2000, n. 13, suppl. n. 2 - avviso di rettifica in B.U. 20 giugno 2000, n. 26) e dall’articolo 12 della presente legge, dispone: "Art. 5 Compiti del consiglio d'amministrazione1. Il consiglio d'amministrazione della cassa:a) adotta il bilancio pluriennale e annuale, con la relazione programmatica, le loro variazioni, nonché il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale;b) adotta, in armonia con le previsioni del programma di sviluppo provinciale e con le linee di indirizzo previste nella relazione programmatica, i programmi e i progetti di attività della cassa, del corpo permanente e della scuola provinciale antincendi;c) adotta il piano pluriennale delle dotazioni strumentali necessarie per il funzionamento del corpo permanente, da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale;d) delibera l'affidamento del servizio di tesoreria;e) delibera i regolamenti interni;f) delibera le convenzioni ed i contratti;g) delibera le spese previste nel piano pluriennale di cui alla lettera c) ed approva i programmi periodici per le spese di funzionamento del corpo permanente e della scuola provinciale antincendi comprendenti in particolare le caratteristiche delle iniziative da realizzare, i costi relativi, i criteri ed i tempi per l'effettuazione delle stesse;h) delibera le altre spese previste dal bilancio della cassa, ivi incluse quelle di rappresentanza;i) esprime i pareri ed emana gli atti previsti dalla presente legge;l) dispone quant'altro occorra per il buon funzionamento della cassa;m) formula proposte in materia alla Giunta provinciale.m bis) approva il bilancio di previsione della federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, disponendo i relativi trasferimenti finanziari."- L’articolo 8 della citata LP n. 26 del 1988, come modificato dall’articolo 12 della presente legge, dispone: "Art. 8 Scuola provinciale antincendi1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, è istituita la scuola provinciale antincendi.2. La scuola provinciale antincendi provvede ai seguenti compiti:a) formazione, qualificazione, aggiornamento ed addestramento del personale permanente e volontario dei servizi antincendi;b) formazione, aggiornamento ed addestramento del personale appartenente ad altre organizzazioni aventi per scopo il soccorso e la protezione civile;c) predisposizione di programmi didattici e informativi rivolti alla comunità provinciale ed in particolare alle scuole di ogni ordine e grado.2 bis. La scuola, sulla base di specifiche convenzioni volte a regolare i rapporti giuridici e finanziari, può altresì svolgere le attività formative e addestrative di cui al comma 2 in favore di altre amministrazioni nonché di organizzazioni operanti al di fuori della provincia aventi per scopo il soccorso e la protezione civile.3. La scuola inoltre cura gli studi e le ricerche di aggiornamento nei campi di applicazione delle tecniche di intervento e delle norme di prevenzione in collegamento con il Centro studi ed esperienze di Roma, con il Comitato tecnico internazionale per la prevenzione ed estinzione degli incendi (CTIF), con centri studi, laboratori specializzati ed istituti di ricerca.4. Cura inoltre la partecipazione, compreso l'addestramento delle squadre provinciali, a competizioni nazionali ed internazionali.5. Per lo svolgimento delle attività formative e addestrative dei soggetti di cui ai commi 2 e 2 bis nonché dei formatori dei medesimi, la scuola si avvale di docenti e di istruttori, anche esterni alla Provincia sulla base di contratti di collaborazione o convenzioni, in possesso di idonea professionalità ed esperienza come specificate con deliberazione della Giunta provinciale.6. La scuola può altresì utilizzare personale assegnato alle strutture provinciali previo assenso del dirigente del servizio competente."Nota all'articolo 13- Per la legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 vedi la nota all’articolo 1.- Per gli articoli 23, 27 e 30 della citata LP n. 2 del 1992, come modificati dalla presente legge, vedi rispettivamente le note agli articoli 6, 8, 9.- Per l’articolo 37 bis della citata LP n. 2 del 1992, come introdotto dalla presente legge, vedi l’articolo 10.- L’articolo 28 della citata LP n. 2 del 1992 dispone: "Art. 28 Domande di contributo1. Salvo casi di dimostrata impossibilità, le domande per la concessione dei contributi previsti dalle norme della presente sezione sono presentate alla Provincia entro sessanta giorni dal verificarsi della calamità pubblica.2. A seguito di singole o di più calamità pubbliche ravvicinate nel

tempo, la Giunta provinciale delibera una prima ripartizione dello stanziamento di bilancio o di parte di esso fra i vari settori di intervento sulla base delle domande presentate. Successivamente, acquisiti gli accertamenti emersi dall'istruttoria di dette domande, la Giunta provinciale provvede ad eventuali ripartizioni di conguaglio."Nota all'articolo 14- Per la legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 vedi la nota all'articolo 1. - L'articolo 3 della citata LP n. 2 del 1992, abrogato dall'articolo 14 della presente legge, riguarda la nomina e il funzionamento del comitato tecnico-amministrativo provinciale per la protezione civile. - La legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 (B.U. 14 febbraio 1995, n. 7, suppl. ord. n. 1) concerne "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)", ed è stata da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (B.U. 21 dicembre 1999, n. 56, suppl. n. 1).- L'articolo 50 della citata l. p. n. 1 del 1995, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, dispone:"Art. 50 Soppressione di organi collegiali1. Al fine di contribuire allo snellimento delle procedure ed al contenimento delle spese correnti sono soppressi gli organi collegiali elencati nell'allegata tabella B.2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le attribuzioni degli organi di cui al comma 1 sono svolte direttamente dai servizi provinciali competenti per materia anche attraverso conferenze di servizi.3. omissis4. Le attribuzioni della commissione cambio alloggi di cui all'articolo 32, comma 7, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono svolte direttamente dall'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA).5. omissis. "- La legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 8 concernente "Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi del corpo di soccorso alpino della provincia" è stata pubblicata sul B.U. 20 febbraio 1973, n. 9 e quindi modificata dall'art. 23 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (B.U. 31 agosto 1993, n. 40, suppl. ord. n. 1) avente ad oggetto "Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci".- La legge regionale 31 luglio 1958, n. 14 concernente "Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi dei corpi di soccorso alpino della Regione" è stata pubblicata sul B.U. 5 agosto 1958, n. 31 e quindi modificata dall'articolo 2 della legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 8 (B.U. 20 febbraio 1973, n. 9) e dall'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1962, n. 4 concernente "Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1958, n. 14 sulla costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi dei corpi di soccorso alpino della regione" (B.U. 9 gennaio 1962, n. 2).LAVORI PREPARATORI— Disegno di legge 17 gennaio 2001, n. 111 d'iniziativa dei consiglieri Nerio Giovanazzi (Il Centro UPD), Giovanni Cominotti (Forza Italia), Guglielmo Valduga (Il Centro UPD), Maurizio Perego (Forza Italia), Claudio Taverna (Alleanza Nazionale), Sergio Divina (Lega Nord Trentino — Padania) e Carlo Andreotti (Partito Autonomista Trentino Tirolese), concernente "Modificazioni alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della provincia in materia di protezione civile)".— Assegnato alla Terza commissione permanente il 18 gennaio 2001.— Parere favorevole della Terza commissione permanente espresso il 29 gennaio 2001.— Approvato dal Consiglio provinciale l'8 febbraio 2001.— Vistato dal Commissario del Governo il 16 marzo 2001.

Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 22 marzo 2001

IL PRESIDENTE DELLGIUNTA PROVINCIALE L. Dellai

VISTO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO A. DE MURO
ALLEGATO 1: ALLEGATO Tabella A: Riferimento delle spese (articolo 15)